**PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE**

In seguito all’inadempimento del preliminare di acquisto di un immobile per mancato ottenimento del mutuo, la promissaria acquirente richiedeva la restituzione della caparra.

La Corte di Appello accoglieva la domanda di restituzione dell’acconto/caparra, ritenendo che il contratto si fosse sciolto per mutuo dissenso, in ragione del comportamento delle parti.

La corte di Cassazione, invece, respingeva la domanda di restituzione della caparra, perché la risoluzione consensuale del contratto, doveva avere la forma scritta, quale requisito formale inderogabile.

STUDIO LEGALE

MANCUSI-PERSICO & ASSOCIATI

Avv. Piero Mancusi